



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Prot. nr. 64402/2017

Cremona, 21 dicembre 2017

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Vice Sindaco
Di VAIANO CREMASCO

Al Commissario Straordinario
di CASTEL GABBIANO

OGGETTO: Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada. Anticipo degli oneri di custodia in ipotesi di sequestro effettuato da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato. Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Prima) n.9394/2015.

Con la sentenza n. 9394 del 26 marzo 2015 (pubblicata l'8 maggio 2015) la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *"Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è – ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571 – l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle spese predette".*

Analogo principio era stato espresso anche dalla Sezione Sesta della Suprema Corte di legittimità (ordinanza n.6068 del 14 gennaio 2015), che lo ha ribadito nell'ordinanza n.13136 del 24 giugno 2015.

La Suprema Corte, nell'affermare il suddetto principio, non ha operato distinzioni circa il sistema di gestione dei veicoli sequestrati

E
COMUNE DI SPINADESCO Comune di Spinadesco Protocollo N.0004142/2017 del 30/12/2017



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

(sistema ante S.I.Ve.S., basato sul ricorso alle depositerie giudiziarie di cui all'elenco prefettizio ex articolo 8 del D.P.R. n. 571/1982, ovvero procedura c.d. S.I.Ve.S., imperniata sulla figura del "custode-acquirente", prevista all'articolo 214-bis del codice della strada); la sentenza n.9394/2015 ha evidenziato, anzi, che la citata disposizione regolamentare dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 571/1982 *"non collide con alcuna norma primaria né della legge n.689 del 1981 né del codice della strada, sicché la sua validità sotto tale profilo ne consente la piena applicazione"*.

Di conseguenza, resta pienamente operativa la previsione dell'articolo 213 comma 2-ter, del codice della strada, che affida alle Prefetture la **liquidazione** delle somme dovute alle depositerie, intesa come determinazione del preciso ammontare del debito con contestuale individuazione dell'esatto creditore.

Al riguardo bisogna rammentare che le clausole contenute nei contratti in essere per lo svolgimento del servizio di custode acquirente ai sensi dell'art. 214 bis del codice della strada fissano sempre in capo alle Prefetture l'obbligo di **anticipazione** (e non soltanto di liquidazione) delle spese in argomento a prescindere dall'organo accertatore procedente.

Premesso quanto sopra - e allo scopo di garantire il rispetto sostanziale del principio sancito dalla Corte di Cassazione, per cui il rischio di un eventuale onere finanziario derivante dalle spese di custodia deve ricadere, in virtù del principio di responsabilità diretta e di imputazione dell'attività degli agenti all'amministrazione di appartenenza, in capo all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, destinataria, peraltro, dei proventi derivanti dall'accertamento delle relative sanzioni - il Ministero dell'Interno, in considerazione dei possibili riflessi della questione sugli equilibri finanziari degli enti locali, ha ravvisato la necessità di dare attuazione all'indirizzo giurisprudenziale in argomento nei rapporti interni tra le Amministrazioni interessate.

Alla luce di quanto precede, pertanto, le Prefetture, dopo aver anticipato il pagamento delle fatture relative alla custodia dei veicoli sanzionati dalla polizia municipale, trasmetteranno ai Comuni di appartenenza dei predetti organi accertatori apposita richiesta di rimborso delle spese anticipate nel rispetto delle previsioni negoziali S.I.Ve.S., rimborso che dovrà avvenire entro un termine non superiore a due anni, con versamento sul capitolo di bilancio n. 3560.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Il predetto termine tiene conto della necessità di concedere agli enti locali tempi ragionevoli per la programmazione e l'organizzazione delle attività amministrative di recupero, in modo che venga posta in essere, nel più rapido tempo possibile, ogni utile iniziativa al fine di reperire le risorse necessarie ad affrontare tale esborso direttamente dal trasgressore inadempiente, unico soggetto su cui dovrebbero gravare in via definitiva le suddette spese.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento in merito (0372 488460).

IL PREFETTO

(Picciafuochi)

Picciafuochi

ff

